SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della sanità

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle comunicazioni

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero dell'economia e delle finanze:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2001. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

01A7669

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. **275.**

Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 5;

Visto il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed il Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nonché i successivi Regolamenti della Commissione recanti modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al predetto Regolamento (CE) n. 338/97;

Visto, altresì, il Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, riguardante il divieto di introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari da paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato *A* del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2*a*, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b)*, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle

disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati *B* e *C* del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2*a*, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b)*, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato *B* del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.».

Art. 3.

Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *l)*, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. L'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:

a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;

b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;

c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati *B* e *C*, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.

3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:

a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;

b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.

4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».

Art. 5.

Nuove sanzioni penali in materia di importazione

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato *I* e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato *II* e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato *II* e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle, leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note al titolo:

— Il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è riportato nelle note alle premesse.

Nota alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».

— L'art. 5 della suddetta legge così recita:

«Art. 5 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti commissioni parlamentari che devono essere espressi entra sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari».

— Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 061 del 3 marzo 1997.

— Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 140 del 30 maggio 1997.

— Il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di Paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 308 del 9 novembre 1991.

Note all'art. 1:

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.».

— Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione».

— La legge 13 marzo 1993, n. 59, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.».

— Per quanto concerne il regolamento n. 338/97, vedere note alle premesse.

— L'art. 11, comma 2*a)* del suddetto regolamento così recita:

«2.*a)* Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.».

— Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere note alle premesse.

— L'art. 7, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 338/97 così recita:

«*b)* Nel caso di piante riprodotte artificialmente le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla commissione e riguardanti:

i) l'uso di certificati fitosanitari;

ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

iii) il commercio di ibridi.».

Note all'art. 2:

— Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedere note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, vedere note all'art. 1.

— Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59, vedere note all'art. 1.

— Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 338/97, vedere note alle premesse.

— Per quanto concerne l'art. 11, comma 2*a)* del suddetto regolamento vedere note all'art. 1:

— Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere note alle premesse.

— Per quanto concerne l'art. 7, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 338/97, vedere note art. 1.

— L'art. 4, paragrafo 4 del regolamento CE 338/97, così recita:

«Art. 4. — L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato *D* del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.».

— L'art. 6, paragrafo 3 del regolamento CE n. 338/97, così recita:

«3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.».

— Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedere note alle premesse.

— Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59, vedere note all'art. 1.

— Per quanto concerne il regolamento CE n. 338/97, vedere note alle premesse.

— L'art. 16 paragrafo 1, lettera *a) c) d)* ed *l)* così recitano:

«*1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:*

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato a licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) (omissis);

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) (omissis);

g) (omissis);

h) (omissis);

i) (omissis);

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;».

— Il capo III, titolo VII, libro II, del codice penale, reca: «Della falsità in atti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedere note alle premesse.

— Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59, vedere note all'art. 1.

— La convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976);

Note all'art. 5:

— Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 3254/91, vedere note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto-legge 12 gennaio 1993, vedere note all'art. 1.

— Per quanto concerne la legge 13 marzo 1993, n. 59, vedere note all'art. 1.

01G0338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001, n. **276.**

Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Ritenuto di accogliere le indicazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato ad eccezione di quella di cui alla lettera *f)*, seconda parte, che, in ordine alla partecipazione del personale dipendente dagli organi censuari alle operazioni dei censimenti, richiede l'estensione della copertura assicurativa alle prestazioni svolte in orario di servizio, il rimborso delle spese aggiuntive eventualmente sostenute, la limitazione dei compensi alle prestazioni svolte fuori dall'orario di ufficio a prescindere dalla modalità di copertura della spesa;

Considerato che: la suddetta indicazione incide sui rapporti di lavoro intercorrenti tra organi censuari e dipendenti; la definizione delle modalità delle prestazioni dei dipendenti deve restare affidata all'autonomia organizzativa degli organi censuari; la copertura assicurativa è fornita da una polizza complessiva che deve evitare ogni possibile duplicazione di copertura; la legge limita la copertura finanziaria delle spese dei

censimenti sostenute dagli organi censuari ad un contributo; l'esecuzione dei censimenti attiene all'esercizio della funzione statistica che costituisce attività istituzionale anche degli enti locali (cfr. articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 322 del 1989) e camerali (cfr. articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 322 del 1989); l'accoglimento della suddetta indicazione determinerebbe l'incremento del contributo da assegnare agli organi censuari con la conseguente alterazione del piano finanziario generale dei censimenti che deve tener conto del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DATE DI RILEVAZIONE, OBIETTIVI CAMPO DI OSSERVAZIONE E DISCIPLINA

Art. 1.

Date di rilevazione - Disciplina

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il 14º censimento generale della popolazione e il censimento generale delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001; l'8º censimento generale dell'industria e dei servizi è fissato nel giorno di lunedì 22 ottobre 2001.

2. Il censimento generale della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001.

3. Lo svolgimento dei censimenti è disciplinato dalle disposizioni delle leggi vigenti, specificamente indicate negli articoli seguenti, e del presente regolamento ed è condotto nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Istat, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche mediante apposite circolari. Le prescrizioni potranno, in particolare, riguardare la costituzione degli uffici di censimento, le modalità e i tempi di raccolta dei dati, il relativo controllo di qualità.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il censimento generale della popolazione:

a) fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione;

b) determina la popolazione legale;

c) fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.

2. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresì, la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici.

3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce:

a) informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi;

b) dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

Art. 3.

Campo di osservazione del censimento generale della popolazione

1. Il censimento generale della popolazione rileva, in ciascun Comune, la popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e la popolazione presente, nonché le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socioeconomiche e la mobilità territoriale.

2. La popolazione residente censita è considerata popolazione legale.

3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresì, la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal decreto legislativo 1º agosto 1991, n. 253.

Art. 4.

Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici

1. Il censimento generale delle abitazioni rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni, occupate e non occupate, nonché la sola consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati.

2. Il censimento degli edifici rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto, nonché, nelle sole località abitate, la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati.

Art. 5.

Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi

1. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva in ciascun Comune la consistenza numerica delle unità giuridico-economiche e delle loro unità locali,

costituite dalle istituzioni pubbliche, dalle istituzioni private, dalle imprese che esercitano la propria attività, anche in forma artigianale, nei settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione e in altri servizi, dalle imprese che esercitano la silvicoltura, la pesca e le attività di trasformazione annesse ad aziende agricole, nonché dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. Sono incluse nel campo di osservazione tutte le unità iscritte nel registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad eccezione delle unità di rilevazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197.

2. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva altresì le caratteristiche fondamentali delle singole unità giuridico-economiche e delle loro unità locali.

Capo II

UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 6.

Unità di rilevazione del censimento generale della popolazione

1. Le unità di rilevazione del censimento generale della popolazione sono:

a) la famiglia;

b) le singole persone;

c) la convivenza.

2. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica previa dall'articolo 4 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Le singole persone sono unità di rilevazione anche se non costituiscono famiglia ai sensi dell'articolo 4 citato. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall'articolo 5 del regolamento anagrafico.

Art. 7.

Unità di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici

1. Le unità di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici sono:

a) le abitazioni;

b) gli altri tipi di alloggio, solo se occupati;

c) gli edifici.

2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente, in tutto o in parte, ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.

3. Per altri tipi di alloggio s'intende la tipologia abitativa, non classificabile come abitazione, che alla data del censimento risulta occupata da una o più persone come dimora stabile o temporanea: baracche, roulottes e simili.

4. Per edificio s'intende una costruzione, dotata di una propria struttura indipendente, di concezione ed esecuzione unitarie, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione o alla produzione di beni o servizi, con le eventuali pertinenze, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno.

Art. 8.

Unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi

1. L'unità di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi è l'unità giuridico-economica, unitamente alle sue unità locali, ai sensi del regolamento CEE 15 marzo 1993, n. 696, del regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223.

2. Le unità giuridico-economiche comprendono:

a) le imprese e i lavoratori autonomi, tra i quali i liberi professionisti;

b) le istituzioni pubbliche e le istituzioni private.

3. Per unità locale si intende il luogo, variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, ambulatorio, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita, purché sia presidiato da almeno un addetto. Costituiscono, altresì, unità locali, sempre che siano fisicamente o funzionalmente distinte da altra unità locale, anche la sede d'impresa, nonché le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.

Art. 9.

Questionari e modelli dei censimenti

1. Le notizie che formano oggetto delle rilevazioni censuarie sono raccolte mediante appositi questionari e modelli predisposti dall'Istat, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. È fatto divieto di utilizzare, per la raccolta dei dati, questionari e modelli diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini che non siano disposte dall'Istat, fatto salvo per le province autonome di Trento e di Bolzano, quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

Capo III

ORGANI E OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Art. 10.

Organi di censimento

1. L'Istat sovrintende a tutte le operazioni censuarie e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti.

2. Per l'esecuzione dei censimenti l'Istat si avvale degli uffici di statistica dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), del Ministero dell'interno e dell'Unione

italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE). L'Istat può, altresì, avvalersi degli alti enti e organismi del Sistema statistico nazionale.

3. Agli Uffici di statistica dei Comuni e delle CCIAA sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I Comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e dell'articolo 30, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei compiti di cui all'articolo 11, comma 10, e all'articolo 13.

4. I Comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente con adeguata professionalità.

5. I Comuni e le CCIAA possono attribuire le funzioni di cui al comma 3 agli uffici di censimento costituiti per il censimento dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, adottando le misure opportune per adeguare gli uffici stessi ai compiti connessi all'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1.

6. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta le operazioni di censimento attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della Regione.

7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o dei soggetti incaricati delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, attiva le procedure necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.

Art. 11.

Operazioni censuarie

1. Le operazioni censuarie sono svolte secondo criteri di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. L'Istat, per lo svolgimento dei propri compiti, può affidare, tramite convenzioni e contratti, fasi di rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

3. L'Istat stabilisce il periodo di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati è comunicato agli organi di censimento ed è reso noto al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 20, comma 1.

4. L'Istat può stabilire procedure differenziate di rilevazione per particolari categorie di unità di rilevazione, nonché, per i Comuni capoluogo di area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla complessità organizzativa della raccolta delle informazioni. Tali procedure possono prevedere l'affidamento, previa intesa con l'Istat, di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1.

5. Gli uffici di censimento comunali provvedono alla distribuzione, raccolta, revisione e controllo quantitativo e qualitativo dei questionari di rilevazione. Gli uffici di censimento provinciali provvedono all'assistenza tecnica, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività dei Comuni. I suddetti uffici espletano inoltre le altre attività indicate nelle circolari emanate dall'Istat.

6. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 5, gli uffici di censimento comunali e gli uffici di censimento provinciali possono avvalersi di altri uffici dell'ente di appartenenza.

7. I Sindaci e i Prefetti intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

8. Ai Gruppi di lavoro presso le Prefetture, di cui alla direttiva n. 5 del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione statistica (Comstat) del 15 ottobre 1991, costituiti anche *pro tempore*, ed integrati con un rappresentante della regione e con un rappresentante della provincia, sono attribuite le funzioni di Comitati provinciali di censimento, con il compito di assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie, nonché di segnalare al Sindaco o al Prefetto, per gli interventi di competenza, le eventuali disfunzioni ed irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni censuarie. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è costituito un Comitato provinciale di censimento secondo le modalità previste da un apposito accordo con l'Istat.

9. Gli uffici di censimento comunali e provinciali predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attività censuaria. I Comitati provinciali di censimento di cui al comma 8, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, possono essere attivati anche dai suddetti uffici. Ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'Istat si avvale, altresì, degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e dell'Unioncamere.

10. Al termine delle operazioni del censimento generale della popolazione e del censimento generale dell'industria e dei servizi, il Sindaco trasmette all'Istat i questionari e i modelli compilati.

Art. 12.

Definizione delle basi territoriali

1. Il Sindaco verifica e assicura che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Il Sindaco attesta che la validazione o il disegno dei confini comunali, delle delimitazioni delle località, dei limiti delle sezioni di censimento, nonché la compilazione della relativa modulistica, siano effettuate dagli uffici competenti, secondo le disposizioni impartite dall'Istat.

Art. 13.

Censimento e anagrafe della popolazione

1. I Comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello in occasione del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, e il comune di residenza dei soggetti censiti. Le istruzioni per la revisione delle anagrafi vengono impartite dall'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno.

2. L'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, attiva, nei confronti dei Comuni inadempienti, le procedure necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1.

Capo IV

RILEVATORI E COORDINATORI

Art. 14.

Trattamento giuridico-economico

1. I Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente o, qualora questo non sia disponibile o sia insufficiente, a personale non dipendente. I Comuni e le CCIAA affidano l'incarico di coordinatore a personale non dipendente, ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente. L'utilizzazione di rilevatore e coordinatori non dipendenti avviene secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, della collaborazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *c-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettere *b)* e *d)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, del lavoro autonomo occasionale, dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato ai sensi degli articoli 25 e 26, ed è erogato nel rispetto delle disposizioni concernenti il relativo trattamento fiscale e previdenziale.

3. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione, stipulata dall'Istat, contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione per i rilevatori e i coordinatori dipendenti copre solo le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio.

Art. 15.

Requisiti

1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione o che siano dipendenti comunali. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 16, comma 5. In luogo della suddetta documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva.

3. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea, o del diploma universitario, in particolare, nelle discipline statistiche, economiche o sociali.

Art. 16.

Conferimento dell'incarico

1. In ciascun Comune viene nominato un rilevatore, di norma, ogni quattrocento unità di rilevazione da censire. I Comuni che, alla data del 31 dicembre 2000, avevano una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti si avvalgono, di norma, di coordinatori nella misura di uno ogni quattromila unità di rilevazione. Nei restanti Comuni i compiti dei coordinatori sono svolti dall'Ufficio comunale di censimento.

2. L'Istat, in presenza di motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unità di rilevazione e alle caratteristiche del territorio, può consentire deroghe ai criteri di cui al comma 1 secondo le prescrizioni dettate dalle circolari previste dall'articolo 1, comma 3.

3. Il responsabile dell'Ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'Ufficio di censimento può far ricorso ad una preselezione da condursi sulla base della diversa ponderazione dei titoli di cui all'articolo 15, comma 3.

4. Il corso di istruzione di cui al comma 3, per i rilevatori e coordinatori comunali, si conclude con una selezione effettuata secondo le modalità stabilite dall'Istat.

5. I Comuni e le CCIAA conferiscono, su proposta del responsabile dell'Ufficio di censimento, l'incarico di rilevatore e coordinatore e provvedono, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e i coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

Art. 17.

Compiti dei rilevatori

1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai responsabili degli uffici di censimento comunale e dai coordinatori comunali, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando con essi alla compilazione dei questionari.

2. I rilevatori provvedono alla consegna e al ritiro dei fogli di famiglia, di convivenza e dei questionari relativi al censimento generale dell'industria e dei servizi, alla compilazione dei questionari del censimento degli edifici, alla verifica dell'esistenza di tutte le unità economiche presenti nella lista loro assegnata, nonché all'esecuzione dei compiti indicati nelle circolari di cui all'articolo 1 comma 3.

3. Al momento del ritiro i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun questionario i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti necessari, ne danno immediata comunicazione ai coordinatori o, in loro assenza, al responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

4. I questionari e i modelli compilati, ove richiesto nelle istruzioni fornite dall'Istat sono sottoscritti dai rilevatori.

5. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

Art. 18.

Compiti dei coordinatori

1. I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento eventuali inadempienze e difficoltà organizzative e provvedono a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

2. I coordinatori provinciali svolgono compiti di monitoraggio e assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali e a quanto disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale.

Capo V

PERSONALE ISTAT E CCIAA

Art. 19.

Assunzioni e collaborazioni professionali

1. L'Istat e le C.C.I.A.A. per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, procedono ad assunzioni di personale, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con contratto a tempo determinato secondo le modalità stabilite dall'articolo 37, comma 2, lettera *c)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Capo VI

TRATTAMENTO DEI DATI
E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 20.

Obbligo di risposta

1. Gli obblighi e le modalità per la raccolta dei dati sono resi noti da ciascun Comune mediante l'affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat.

2. Le persone fisiche, i legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti e organismi oggetto dei censimenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richieste con i questionari di rilevazione.

3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. I soggetti di cui al comma 2, i quali entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dal calendario di cui all'articolo 11, comma 3, non abbiano ricevuto i questionari ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore, devono darne comunicazione entro venti giorni dalla scadenza dei termini suddetti, all'Ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente alla consegna o al ritiro dei questionari stessi.

Art. 21.

Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati

1. Alle notizie raccolte in occasione dei censimenti si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché di quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

3. I rilevatori e coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

4. I responsabili degli uffici di censimento sono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei dati.

Art. 22.

Fornitura di dati

1. L'Istat fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale che ne facciano richiesta, i dati rela-

tivi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e, in particolare, di quanto ivi disposto all'articolo 10, comma 6.

2. L'Istat fornisce agli enti ed organismi non facenti parte del Sistema statistico nazionale, per soli scopi statistici, i dati di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. L'Istat fornisce ai comuni che ne facciano richiesta le informazioni del censimento degli edifici ai fini di cui all'articolo 2, comma 2.

4. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici o altri sistemi concordati tra gli uffici, gli enti e gli organismi di cui ai commi 1 e 2, e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potrà superare gli importi indicati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

5. L'ufficio di statistica è tenuto al rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati forniti dall'Istat e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 23.

Diffusione dei dati

1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese, l'Istat è autorizzato a rendere disponibili i dati dei censimenti relativi alla consistenza delle unità di rilevazione ed alle principali caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 4 e 5, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 24.

Comunicazione e pubblicità

1. L'Istat promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.

2. Gli organi censuari, assumendone il relativo onere finanziario, possono promuovere d'intesa con l'Istat anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.

3. Le regioni, avvalendosi dei propri Uffici di statistica, possono avviare, d'intesa con l'Istat, iniziative divulgative e attività informative sulle finalità dei censimenti.

4. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 20, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere *g)* e *i)*, e 21, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25.

Contributo forfetario

1. Agli organi incaricati di svolgere le operazioni censuarie è corrisposto dall'Istat un contributo forfetario, onnicomprensivo, determinato in base al numero e alla tipologia delle unità censite e delle attività censuarie espletate, alla complessità e alla dispersione territoriale delle unità di rilevazione. Il contributo è comprensivo di una quota destinata ai Comuni che abbiano svolto le operazioni di confronto contestuale al censimento, di cui all'articolo 13. Gli ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alle spese di carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi ai rilevatori e ai coordinatori. La somma totale dei contributi onnicomprensivi non può superare il 75 per cento degli stanziamenti attribuiti per i censimenti generali 2000-2001, detratti quelli destinati al censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città, sono definiti, per i comuni e per le CCIAA, tenuto conto dei diversi compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 11 e nei limiti di cui al comma 2, i criteri di ripartizione tra le seguenti voci di spesa, nonché le relative modalità di erogazione:

a) spese di carattere generale, ivi comprese le quote di cui all'articolo 26, comma 3;

b) spese per compensi alle attività di rilevazione e coordinamento tecnico;

c) spese per contributi differenziati per la raccolta di informazioni delle unità di cui all'articolo 11, comma 4;

d) spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale di cui all'articolo 13.

Art. 26.

Gestione dei fondi e oneri finanziari

1. L'Istat è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfetario previsto dall'articolo 25 calcolate percentualmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

2. Il saldo è corrisposto dopo che gli organi censuari avranno ultimato le operazioni di rispettiva competenza a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Istat.

3. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui all'articolo 25, comma 1, è destinata a incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 10, comma 3, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti e, nel limite del 10 per cento della quota, ai dirigenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento, tenuto conto delle diverse modalità e responsabilità, nonché al personale che abbia svolto le operazioni di confronto contestuale censimento-anagrafe limitatamente alla quota di contributo destinata a tali operazioni. Per l'Istat l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di lire trecento milioni, in ciascuno degli anni 2001-2003.

4. I Comuni e le CCIAA tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

5. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni emanate dall'Istat.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VERONESI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comna 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

— Il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», è il seguente:

«Art. 37 *(Disposizioni in materia di censimenti)*. — 1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:

a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfetario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che diffe-

renziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) le modalità di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie;

d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;

e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e locale, fatte salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.

3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni.

4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; il testo degli articoli 2 e 6 del citato decreto è il seguente:

«Art. 2 *(Ordinamento del Sistema statistico nazionale).* — 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

«Art. 6 *(Compiti degli uffici di statistica).* — 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca norme sulla «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Il testo degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

«Art. 12 *(Sistemi informativi e statistici).* — 1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

«Art. 14 *(Compiti del comune per servizi di competenza statale).* — 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.».

Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è il seguente:

«Art. 15 *(Compiti dell'ISTAT).* — 1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.».

Nota all'art. 2:

— Il regolamento CEE n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993 n. L 196) reca norme sul coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese ulilizzati a fini statistici.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dispone la «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente».

— Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, reca «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.».

— Il testo vigente dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», è il seguente:

«Art. 18. — 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi.

2. La dichiarazione è resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo.

3. Resa la dichiarazione, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, così ritirato, è trasmesso direttamente dal rilevatore alla pretura circondariale ovvero alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante. Il cancelliere che conserva il foglio A/l certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia. Il personale della pretura è tenuto al segreto d'ufficio. La richiesta di esibizione del certificato o della predetta copia in casi diversi da quelli consentiti dalla legge costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.

4. Il foglio A/2 è collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, è così ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed è dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorché apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni.

5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unità di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione è resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al pretore competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3.

7. Dopo il censimento, la dichiarazione è resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno:

a) dal compimento del quattordicesimo anno di età;

b) dal riacquisto della capacità da parte dell'interdetto per infermità di mente;

c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento.

8. La busta di cui al comma 7 è consegnata dal dichiarante alla pretura circondariale o alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante stesso ovvero al segretario comunale del comune di residenza il quale la trasmette entro cinque giorni al predetto ufficio giudiziario, consegnando al dichiarante attestazione dell'avvenuta trasmissione. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.

10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validità sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge».

Note all'art. 5:

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca norme sul «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, recante il «Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144», è il seguente:

«Art. 3 *(Unità di rilevazione)*. — 1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.

2. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è il seguente:

«Art. 4 *(Famiglia anagrafica)*. — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

«Art. 5 *(Convivenza anagrafica)*. — 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica».

Note all'art 8:

— Il regolamento CEE n. 696/93 del Consiglio del 15 marzo 1993 (in Gazzetta Ufficiale n. L 076 del 30 marzo 1993) reca norme sulle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità europea.

— Il regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. L 310 del 30 novembre 1996) reca norme sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea.

Nota all'art. 9:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è il seguente:

«Art. 3 *(Uffici di statistica)*. — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».

— Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è il seguente:

«Art. 30 *(Convenzioni)*. — 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197 (la cui epigrafe è riportata in nota all'art. 5), è il seguente:

«Art. 6 *(Organi di censimento)*. — 1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del Sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.

2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché dell'ufficio di statistica dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT può, altresì, avvalersi degli altri enti ed organismi del Sistema statistico nazionale.

3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunità montane.

4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalità.

5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione.

6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attività censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalità in essi contenute.

7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potrà avocare a se l'esercizio delle relative funzioni».

Note all'art. 11:

— Il testo degli articoli 22 e 54 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

«Art. 22 *(Aree metropolitane).* — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale».

«Art. 54 *(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale).* — 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza».

— La direttiva n. 5 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) il 15 ottobre 1991, reca «Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è il seguente:

«Art. 47 *(Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica).* — 1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è il seguente:

«Art. 46 *(Revisione delle anagrafi).* — 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, della convivenze e delle persone residenti nel comune».

Note all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è il seguente:

«Art. 47 *(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).* — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13».

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è il seguente:

«Art. 7 *(Gestione delle risorse umane)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è il seguente:

«Art. 11 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Note all'art. 21:

— Il testo vigente degli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è il seguente:

«Art. 8 *(Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica)*. — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784».

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)*. — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque».

— Per la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda la nota all'art. 9.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, reca «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999 n. 318, contiene il regolamento recante «Norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

— Il testo vigente dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — 1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

— Il testo dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, è il seguente:

«Art. 10 *(Modalità di trattamento e codici di deontologia)*. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici e, in quanto applicabili, di ricerca scientifica.

2. Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'art. 10 della legge anche in relazione a quanto previsto dal comma 6, lettera *b)*, e dall'art. 6-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dall'art. 11 del presente decreto.

3. I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, commi 3 e 3-*bis*, della legge e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste per legge, il consenso per il trattamento dei dati di cui al medesimo art. 22 può essere prestato con modalità semplificate individuate dal codice deontologico e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge.

5. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, per "dati identificativi" si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Per quanto riguarda l'identificabilità dell'interessato si osserva quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera *c)*.

6. Con uno o più codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e privato sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *d)*, e 21, comma 4, lettera *a)*, della legge, che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'art. 22, comma 1, della legge;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'art. 15 della legge, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche non incaricate del trattamento e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'art. 28, comma 4, lettera *g)*, della legge;

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 27 *(Trattamento da parte di soggetti pubblici)*. — 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge».

— Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 23:

— Il testo vigente dell'art. 22 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis*. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

Nota all'art 24:

— Il testo degli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante norme di «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale», è il seguente:

«Art. 17 *(Esenzioni dall'imposta)*. — 1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie».

«Art. 21 *(Esenzioni dal diritto)*. — 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati».

Nota all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.

01G0335

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2001.

Concessione della medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana alla città di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e successive modificazioni, recante disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le ricompense al valor militare ai partigiani;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modifiche, che fissa gli assegni annui alle ricompense al valor militare;

Vista la legge 14 maggio 1965, n. 502, relativa al trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della difesa delle attribuzioni relative alle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche e per la ricompense ai partigiani;

Vista la legge 11 maggio 1970, n. 290, relativa alla riapertura proroga del termine stabilito dall'art. 12 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Vista la deliberazione in data 28 novembre 2000, con la quale la commissione di secondo grado, a totale modifica delle determinazione negativa già adottata il 9 febbraio 1989, ho concesso la medaglia d'oro al valor militare in favore della città di Ascoli Piceno;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa alla città di Ascoli Piceno la medaglia d'oro al valor militare, con la seguente motivazione:

«La fiera e pacifica città di Ascoli Piceno, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, non esitò a sollevarsi contro il tedesco invasore. Già il 12 settembre, il coraggioso comportamento dei militari del presidio aveva costretto alla resa le forze nemiche, superiori in uomini e mezzi, mentre dal 2 al 5 ottobre, al Colle San Marco, un pugno di giovani ardimentosi, male armati ed equipaggiati, si batterono duramente contro unità germaniche, subendo dolorose perdite. Ma, la popolazione ascolana, non desistette dal proseguire la lotta, partecipando a numerosi scontri, come quelli in località Venagrande, Castellano e Vallesenzana, che furono fra i momenti più significativi della sua irriducibile volontà di partecipare direttamente alla liberazione del territorio.

Non meno agguerrita fu l'attività dei «gruppi di azione patriottica», conclusasi con l'ardita liberazione dalle carceri cittadine di tutti i detenuti politici. Ad essa va aggiunta la pericolosa opera svolta a favore di migliaia di prigionieri alleati e di militari italiani sbandati, molti dei quali furono condotti in salvo oltre le linee.

Numerose furono le perdite di vite umane, le deportazioni e le distruzioni subite dalla città che fu sempre sorretta dalla fede in una patria migliore, risorta dalla dittatura fascista».

Ascoli Piceno 12 settembre 1943-20 giugno 1944.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

01A7607

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2001.

Definitiva perequazione del trattamento economico del personale dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l'indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, com-

ma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha stanziato la somma di lire 36 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992;

Rilevata la necessità di attuare, nei limiti dello stanziamento di 36 miliardi di lire, il completamento del processo di perequazione retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennità previste rispettivamente dalla legge n. 334/1997 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001;

Considerato che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attributiva dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative ... al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. Le misure della indennità di posizione prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 rispettivamente in L. 41.010.000 e in L. 32.260.000, comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001.

2. Le misure della indennità perequativa, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 3 gennaio 2001, per i colonnelli e per i brigadieri generali delle Forze armate nonché per i gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti importi comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001:

a) L. 23.234.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

b) L. 13.812.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.

3. Le indennità perequativa e di posizione, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 220

01A7720

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 119.700 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 26 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 7 giugno 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 giugno 2001; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A7612

DECRETO 27 giugno 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 119.700 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze) e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 2 luglio 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A7610

DECRETO 27 giugno 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 119.700 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 26 marzo 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'articolo 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), articolo 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle

finanze) per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A7611

DECRETO 27 giugno 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 289, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 119.700 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che

abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 luglio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3), dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A7613

DECRETO 4 luglio 2001.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 249 del 1997, in base al quale alla copertura finanziaria di parte dell'onere di «funzionamento» si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

Considerato che il citato comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481/1995 dispone tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da

valere per l'anno 2001, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 17 maggio 2001;

Visto il parere emesso dal Ragioniere generale dello Stato il 12 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;

b) emittenti televisive:

*b.*1) su frequenze terrestri;

*b.*2) via cavo e satellite;

c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;

d) editori:

*d.*1) giornali quotidiani;

*d.*2) periodici e riviste;

*d.*3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

*d.*4) editoria elettronica e digitale;

e) concessionarie di pubblicità:

*e.*1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;

*e.*2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;

*e.*3) da trasmettere per via telematica;

f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:

*f.*1) fornitori di servizi di accesso;

*f.*2) fornitori di servizi d'informazione;

*f.*3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali;

g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1, al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Per l'anno 2001, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) attività esercitate da meno di due anni rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;

b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti «in stato di crisi»;

c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;

d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa la editoria elettronica e digitale;

e) attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Art. 2.

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2001, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.

Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3.

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 per l'anno 2001, è fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2001, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1, deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento risorse umane e finanziarie - Centro direzionale isola B5 - Pal. Torre Francesco - 80143 NAPOLI

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto .... nella qualità di ....

dell'impresa .... iscritta alla C.C.I.A.A. di .... al numero .... Reg. imprese n.....

C.F................................ P.IVA ....

Sede Legale .... Prov. ..... Via .... N.... ..cap ....

Tel. .... Fax .... E-mail ....

Estremi iscrizione registro: R.N.S. .... R.N.I.R..........................

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art...... del Decreto Ministeriale ....

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: Lit. ....
(riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione)
Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati e/o esenti: Lit. ....
Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat.
(indicare la lettera e la definizione di cui all'Art.1 comma 1.)
Calcolo del contributo dello 0.35 per mille :

Cat.	Attività Esercitata	Cod.Istat	A Ricavi imponibili Lit.:	B Ricavi esclusi/esenti Lit. *
Resid.				
Resid.				
		TOTALE		
CONTRIBUTO: 0.35 x A / 1000				
ESTREMI DEL VERSAMENTO:			(allegare fotocopia della ricevuta)	

* NOTE: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione

data

Il legale rappresentante

timbro e firma

01A7721

DECRETO 5 luglio 2001.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari in vista dello svolgimento del Vertice G8, presso la città di Genova.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 251, concernente ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova»;

Visto l'art. 1-*ter* del predetto decreto-legge, che dispone per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova la sospensione, per il periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001, dei termini di prescrizione nonché quelli perentori, legali o convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azioni ed eccezioni;

Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova, i termini degli adempimenti tributari per il periodo dal 16 al 22 luglio 2001, in relazione alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, nonché alla necessità di far fronte all'impossibilità da parte degli uffici preposti all'escussione degli adempimenti tributari di svolgere la loro attività a causa delle limitazioni alle ordinarie condizioni di accesso alle zone della città di Genova interessate allo svolgimento del Vertice G8;

Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero dell'economia e delle finanze sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova, sono sospesi, per il periodo dal 16 al 22 luglio 2001, i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi e ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte operate dai predetti soggetti in qualità di sostituiti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Gli adempimenti il cui termine di scadenza è intervenuto nel periodo di sospensione di cui al precedente articolo, nonché quelli in scadenza nello stesso periodo da espletare presso le commissioni tributarie e gli uffici delle Agenzie fiscali con sede in Genova, sono posti in essere entro il 30 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A7757

DECRETO 6 luglio 2001.

Approvazione del piano di distribuzione territoriale delle ulteriori trecentottanta sale destinate al gioco del «Bingo».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del «Bingo» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, il quale prevede che la rete di sale destinate alla gestione del gioco sia effettuata sulla base di criteri che ne assicurino la razionale e bilanciata distribuzione nel territorio, secondo parametri bilanciati e controllabili;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale è stato affidato l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2000, con il quale è stato approvato il piano di distribuzione territoriale delle quattrocentoventi sale per l'effettuazione del gioco del «Bingo», previste dall'art. 3, comma 1, della citata direttiva ministeriale del 12 settembre 2000;

Visto il piano di distribuzione territoriale, indicato nell'allegato 1 ed elaborato secondo i criteri specificati nell'allegato 2, relativo alle ulteriori trecentottanta sale per l'effettuazione del gioco del «Bingo», previste dall'art. 3, comma 2, della citata direttiva ministeriale del 12 settembre 2000;

Ritenuta razionale e bilanciata la distribuzione sul territorio delle trecentottanta sale in quanto effettuata secondo i parametri indicati nell'allegato 1;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano di distribuzione territoriale indicato nell'allegato 1, delle sale destinate al gioco del «Bingo», di cui all'art. 3, comma 2, della direttiva ministeriale 12 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE "SALE BINGO"

RIPARTIZIONE	REGIONE	PROVINCIA	n. sale
		ALESSANDRIA	3
		ASTI	1
		BIELLA	1
		CUNEO	3
		NOVARA	3
		TORINO	15
		VERCELLI	1
		VERB-CUS-OSSOLA	1
	PIEMONTE		**28**
		AOSTA	1
	VALLE D'AOSTA		**1**
		IMPERIA	2
		SAVONA	2
		GENOVA	7
		LA SPEZIA	2
	LIGURIA		**13**
		VARESE	6
		COMO	4
		SONDRIO	1
		MILANO	28
		BERGAMO	8
		BRESCIA	10
		PAVIA	3
		CREMONA	3
		MANTOVA	3
		LODI	1
		LECCO	2
	LOMBARDIA		**69**
ITALIA NORD OCCIDENTALE			**111**
		BOLZANO	2
		TRENTO	3
	TRENTINO A. A.		**5**
		VERONA	5
		VICENZA	5
		BELLUNO	1
		TREVISO	5
		VENEZIA	6
		PADOVA	5
		ROVIGO	2
	VENETO		**29**
		UDINE	4
		GORIZIA	1
		TRIESTE	2
		PORDENONE	2

RIPARTIZIONE	REGIONE	PROVINCIA	n. sale
	FRIULI V. G.		**9**
		PIACENZA	2
		PARMA	3
		R. EMILIA	3
		MODENA	5
		BOLOGNA	7
		FERRARA	2
		RAVENNA	2
		FORLI'	2
		RIMINI	2
	EMILIA ROMAGNA		**28**
ITALIA NORD ORIENTALE			**71**
		PESARO-URBINO	2
		ANCONA	3
		MACERATA	2
		A. PICENO	3
	MARCHE		**10**
		M. CARRARA	2
		LUCCA	3
		PISTOIA	2
		FIRENZE	6
		LIVORNO	2
		PISA	2
		AREZZO	2
		SIENA	2
		GROSSETO	2
		PRATO	2
	TOSCANA		**25**
		PERUGIA	4
		TERNI	2
	UMBRIA		**6**
		VITERBO	2
		RIETI	1
		ROMA	27
		LATINA	4
		FROSINONE	3
	LAZIO		**37**
ITALIA CENTRALE			**78**
		CASERTA	5
		BENEVENTO	2
		NAPOLI	21
		AVELLINO	2
		SALERNO	6
	CAMPANIA		**36**
		L'AQUILA	2
		TERAMO	2

RIPARTIZIONE	REGIONE	PROVINCIA	n. sale
		PESCARA	2
		CHIETI	2
	ABRUZZO		**8**
		CAMPOBASSO	1
		ISERNIA	1
	MOLISE		**2**
		FOGGIA	3
		BARI	9
		TARANTO	4
		BRINDISI	2
		LECCE	5
	PUGLIA		**23**
		POTENZA	2
		MATERA	1
	BASILICATA		**3**
		COSENZA	4
		CATANZARO	2
		R. CALABRIA	3
		CROTONE	1
		VIBO VALENTIA	1
	CALABRIA		**11**
ITALIA MERIDIONALE			**83**
		TRAPANI	2
		PALERMO	7
		MESSINA	4
		AGRIGENTO	2
		CALTANISSETTA	1
		ENNA	1
		CATANIA	6
		RAGUSA	2
		SIRACUSA	2
	SICILIA		**27**
		SASSARI	3
		NUORO	1
		CAGLIARI	5
		ORISTANO	1
	SARDEGNA		**10**
ITALIA INSULARE			**37**
ITALIA			**380**

ALLEGATO 2

RIPARTIZIONE DELLE SALE «BINGO» PER PROVINCIA

La ripartizione territoriale delle sale per il gioco del «Bingo» è stata effettuata con criteri di oggettività tenendo conto delle potenzialità di ogni provincia per rendere economicamente valide le sale da attivare.

Come criteri oggettivi di ripartizione sono stati assunti:

la popolazione maggiorenne residente;

la propensione al gioco.

Riguardo al primo criterio, è stata considerata la popolazione residente al 1º gennaio 2000, superiore ai diciotto anni di età. Non sono stati attribuiti pesi diversi alla popolazione maschile e a quella femminile, in quanto è stata ritenuta poco significativa la eventuale differente propensione al gioco in tali classi di popolazione.

Ai fini della valutazione della propensione al gioco di ciascuna provincia sono state considerate le somme giocate nel corso del 2000 al lotto e al superenalotto (circa 19.000 miliardi). Tale criterio è da ritenere sufficientemente rappresentativo sia per la rilevante spesa considerata, sia perché basato su giochi affini al «Bingo» che è un gioco di sorte, non a pronostico. La spesa per le lotterie non è stata considerata a motivo del modesto volume e delle caratteristiche di gioco che nel «Bingo» non sussistono.

La ripartizione territoriale del totale di trecentottanta sale, come indicato nella allegata tabella, è stata operata sulla base di detti criteri, attribuendo agli stessi analogo peso. L'aliquota di attribuzione delle sale per ciascuna provincia, deriva, quindi, dalla media delle aliquote della popolazione residente e della spesa destinata al lotto e al superenalotto.

Il numero di sale da attribuire a ciascuna provincia, derivando dalla indicata procedura di calcolo, è stato quantificato in un primo tempo, come evidenziato nella tabella allegato 2, con l'indicazione di tre cifre decimali. Quindi, tale numero è stato, ovviamente, arrotondato secondo il consueto criterio dell'intero più prossimo. Per effetto di tale arrotondamento risulterebbero attribuite quattro sale in meno, che sono state assegnate alle quattro province, per le quali si è verificato il maggiore arrotondamento negativo. Alle province di Grosseto, Imperia, Isernia, Terni risultavano attribuite, rispettivamente, 1, 1, 0, 1 sale, per effetto dell'arrotondamento di 0,495 - 0,483 - 0,479 - 0,478 che sono risultati gli arrotondamenti negativi più alti.

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA DELLE SALE BINGO

380

RIPARTIZIONE	REGIONE	PROVINCIA	RESIDENTI (da 18 anni a 100 e oltre) al 1.1.00	RAPP. COMP.	SPESA PER LOTTO E SUPERENALOTTO - 2000 - (£/000)	RAPP. COMP.	ALIQUOTA PER ASSEGNAZIONE SALE	NUMERO DI SALE	NUMERO DI SALE ARROTONDATO	differenza negli arrotondamenti	ordine crescente degli arrotondamenti	PROVINCIE CON MAGGIORE ARROTONDAMENTO NEGATIVO
		ALESSANDRIA	377.648	0,795%	143.679.360	0,753%	0,774%	2,941	3,000	0,059	-0,495	**GROSSETO**
		ASTI	181.303	0,381%	62.460.027	0,328%	0,354%	1,347	1,000	-0,347	-0,483	**IMPERIA**
		BIELLA	163.350	0,344%	59.863.396	0,314%	0,329%	1,249	1,000	-0,249	-0,479	**ISERNIA**
		CUNEO	468.459	0,986%	148.258.655	0,777%	0,882%	3,350	3,000	-0,350	-0,478	**TERNI**
		NOVARA	291.659	0,614%	136.013.848	0,713%	0,663%	2,521	3,000	0,479	-0,474	
		TORINO	1.888.267	3,973%	752.622.157	3,947%	3,960%	15,047	15,000	-0,047	-0,473	
		VERCELLI	155.709	0,328%	62.183.966	0,326%	0,327%	1,242	1,000	-0,242	-0,441	
		VERB-CUS-OSSOLA	137.769	0,290%	67.702.878	0,355%	0,322%	1,225	1,000	-0,225	-0,434	
	PIEMONTE		**3.664.164**	**7,709%**	**1.432.784.287**	**7,514%**	7,611%	**28,923**	**28,000**		-0,421	
		AOSTA	102.061	0,215%	41.154.348	0,216%	0,215%	0,818	1,000	0,182	-0,414	
	VALLE D'AOSTA		**102.061**	**0,215%**	**41.154.348**	**0,216%**	0,215%	**0,818**	**1,000**		-0,407	
		IMPERIA	187.291	0,394%	73.734.722	0,387%	0,390%	1,483	1,000	-0,483	-0,402	
		SAVONA	245.795	0,517%	125.442.478	0,658%	0,587%	2,232	2,000	-0,232	-0,396	
		GENOVA	794.975	1,673%	353.380.307	1,853%	1,763%	6,699	7,000	0,301	-0,377	
		LA SPEZIA	194.053	0,408%	90.618.792	0,475%	0,442%	1,679	2,000	0,321	-0,372	
	LIGURIA		**1.422.114**	**2,992%**	**643.176.299**	**3,373%**	3,182%	**12,093**	**12,000**		-0,371	
		VARESE	684.865	1,441%	311.228.544	1,632%	1,537%	5,839	6,000	0,161	-0,356	
		COMO	450.332	0,947%	213.149.521	1,118%	1,033%	3,924	4,000	0,076	-0,355	
		SONDRIO	146.120	0,307%	53.117.759	0,279%	0,293%	1,113	1,000	-0,113	-0,353	
		MILANO	3.188.636	6,709%	1.499.490.585	7,863%	7,286%	27,687	28,000	0,313	-0,350	
		BERGAMO	794.571	1,672%	443.593.340	2,326%	1,999%	7,596	8,000	0,404	-0,347	
		BRESCIA	912.929	1,921%	590.715.357	3,098%	2,509%	9,535	10,000	0,465	-0,347	
		PAVIA	430.436	0,906%	162.411.425	0,852%	0,879%	3,339	3,000	-0,339	-0,342	
		CREMONA	284.525	0,599%	155.854.730	0,817%	0,708%	2,690	3,000	0,310	-0,339	
		MANTOVA	320.900	0,675%	137.979.356	0,724%	0,699%	2,658	3,000	0,342	-0,338	
		LODI	164.488	0,346%	75.904.376	0,398%	0,372%	1,414	1,000	-0,414	-0,331	
		LECCO	257.206	0,541%	129.938.881	0,681%	0,611%	2,323	2,000	-0,323	-0,326	
	LOMBARDIA		**7.635.008**	**16,064%**	**3.773.383.874**	**19,788%**	17,926%	**68,118**	**69,000**		-0,323	
ITALIA NORD OCC.			**12.823.347**	**26,979%**	**5.890.498.808**	**30,890%**	28,935%	**109,953**	**110,000**		-0,320	
											-0,317	
		BOLZANO	368.114	0,774%	100.463.412	0,527%	0,651%	2,473	2,000	-0,473	-0,314	
		TRENTO	389.928	0,820%	124.031.507	0,650%	0,735%	2,795	3,000	0,205	-0,308	
	TRENTINO A. A.		**758.042**	**1,595%**	**224.494.919**	**1,177%**	1,386%	**5,267**	**5,000**		-0,273	
		VERONA	684.738	1,441%	253.656.128	1,330%	1,385%	5,265	5,000	-0,265	-0,265	
		VICENZA	649.560	1,367%	205.238.370	1,076%	1,221%	4,642	5,000	0,358	-0,254	
		BELLUNO	179.643	0,378%	66.151.404	0,347%	0,362%	1,377	1,000	-0,377	-0,250	
		TREVISO	653.187	1,374%	256.331.805	1,344%	1,359%	5,165	5,000	-0,165	-0,249	
		VENEZIA	696.969	1,466%	285.414.240	1,497%	1,482%	5,630	6,000	0,370	-0,242	
		PADOVA	713.280	1,501%	247.450.404	1,298%	1,399%	5,317	5,000	-0,317	-0,232	
		ROVIGO	209.255	0,440%	71.423.591	0,375%	0,407%	1,548	2,000	0,452	-0,232	
	VENETO		**3.786.632**	**7,967%**	**1.385.665.942**	**7,267%**	7,617%	**28,943**	**29,000**		-0,225	
		UDINE	445.979	0,938%	172.645.094	0,905%	0,922%	3,503	4,000	0,497	-0,187	
		GORIZIA	121.113	0,255%	61.080.800	0,320%	0,288%	1,093	1,000	-0,093	-0,165	
		TRIESTE	218.590	0,460%	71.453.901	0,375%	0,417%	1,586	2,000	0,414	-0,165	
		PORDENONE	238.811	0,502%	86.024.812	0,451%	0,477%	1,812	2,000	0,188	-0,161	

	FRIULI V. G.		1.024.493	**2,155%**	391.204.607	**2,052%**	2,103%	**7,993**	**9,000**		-0,161
		PIACENZA	231.100	0,486%	106.488.154	0,558%	0,522%	1,985	2,000	0,015	-0,127
		PARMA	344.001	0,724%	143.230.395	0,751%	0,737%	2,802	3,000	0,198	-0,113
		R. EMILIA	380.767	0,801%	164.532.697	0,863%	0,832%	3,161	3,000	-0,161	-0,104
		MODENA	533.469	1,122%	331.366.413	1,738%	1,430%	5,434	5,000	-0,434	-0,093
		BOLOGNA	801.548	1,686%	350.554.749	1,838%	1,762%	6,697	7,000	0,303	-0,082
		FERRARA	309.308	0,651%	109.888.869	0,576%	0,614%	2,331	2,000	-0,331	-0,047
		RAVENNA	306.526	0,645%	118.131.428	0,619%	0,632%	2,402	2,000	-0,402	-0,027
		FORLI'	304.529	0,641%	110.055.752	0,577%	0,609%	2,314	2,000	-0,314	-0,012
		RIMINI	230.416	0,485%	142.640.220	0,748%	0,616%	2,342	2,000	-0,342	-0,006
	EMILIA ROMAGNA		3.441.664	**7,241%**	1.576.888.677	**8,269%**	7,755%	**29,470**	**28,000**		-0,005
ITALIA NORD OR.			9.010.831	**18,958%**	3.578.254.145	**18,765%**	18,861%	**71,674**	**71,000**		0,014
											0,015
		PESARO-URBINO	290.362	0,611%	121.522.500	0,637%	0,624%	2,372	2,000	-0,372	0,028
		ANCONA	376.711	0,793%	151.118.073	0,792%	0,793%	3,012	3,000	-0,012	0,059
		MACERATA	254.947	0,536%	98.943.499	0,519%	0,528%	2,005	2,000	-0,005	0,068
		A. PICENO	308.583	0,649%	153.206.673	0,803%	0,726%	2,760	3,000	0,240	0,076
	MARCHE		1.230.603	**2,589%**	524.790.745	**2,752%**	2,671%	**10,148**	**10,000**		0,098
		M. CARRARA	171.511	0,361%	91.414.041	0,479%	0,420%	1,596	2,000	0,404	0,100
		LUCCA	321.178	0,676%	161.064.742	0,845%	0,760%	2,889	3,000	0,111	0,104
		PISTOIA	230.702	0,485%	90.400.009	0,474%	0,480%	1,823	2,000	0,177	0,111
		FIRENZE	823.099	1,732%	295.240.503	1,548%	1,640%	6,232	6,000	-0,232	0,113
		LIVORNO	289.558	0,609%	117.321.999	0,615%	0,612%	2,326	2,000	-0,326	0,115
		PISA	330.896	0,696%	103.676.907	0,544%	0,620%	2,356	2,000	-0,356	0,125
		AREZZO	274.026	0,577%	130.531.549	0,685%	0,631%	2,396	2,000	-0,396	0,131
		SIENA	218.741	0,460%	69.019.729	0,362%	0,411%	1,562	2,000	0,438	0,144
		GROSSETO	187.339	0,394%	74.872.078	0,393%	0,393%	1,495	1,000	-0,495	0,153
		PRATO	192.580	0,405%	78.869.906	0,414%	0,409%	1,556	2,000	0,444	0,159
	TOSCANA		3.039.630	**6,395%**	1.212.411.463	**6,358%**	6,377%	**24,231**	**24,000**		0,161
		PERUGIA	518.303	1,090%	203.944.076	1,070%	1,080%	4,104	4,000	-0,104	0,177
		TERNI	191.638	0,403%	71.437.336	0,375%	0,389%	1,478	1,000	-0,478	0,182
	UMBRIA		709.941	**1,494%**	275.381.412	**1,444%**	1,469%	**5,582**	**5,000**		0,188
		VITERBO	244.759	0,515%	78.085.019	0,409%	0,462%	1,756	2,000	0,244	0,198
		RIETI	125.566	0,264%	38.477.815	0,202%	0,233%	0,885	1,000	0,115	0,205
		ROMA	3.176.427	6,683%	1.460.512.453	7,659%	7,171%	27,250	27,000	-0,250	0,240
		LATINA	409.392	0,861%	189.900.555	0,996%	0,929%	3,529	4,000	0,471	0,244
		FROSINONE	399.918	0,841%	157.156.860	0,824%	0,833%	3,165	3,000	-0,165	0,261
	LAZIO		4.356.062	**9,165%**	1.924.132.702	**10,090%**	9,628%	**36,585**	**37,000**		0,301
ITALIA CENTR.			9.336.236	**19,643%**	3.936.716.322	**20,645%**	20,144%	**76,546**	**76,000**		0,303
											0,310
		CASERTA	647.587	1,362%	227.593.999	1,194%	1,278%	4,856	5,000	0,144	0,313
		BENEVENTO	233.708	0,492%	65.825.268	0,345%	0,418%	1,590	2,000	0,410	0,321
		NAPOLI	2.334.715	4,912%	1.168.082.415	6,126%	5,519%	20,972	21,000	0,028	0,342
		AVELLINO	349.664	0,736%	76.616.180	0,402%	0,569%	2,161	2,000	-0,161	0,358
		SALERNO	853.032	1,795%	297.172.703	1,558%	1,677%	6,371	6,000	-0,371	0,370
	CAMPANIA		4.418.706	**9,297%**	1.835.290.565	**9,624%**	9,461%	**35,950**	**36,000**		0,404
		L'AQUILA	252.012	0,530%	86.454.843	0,453%	0,492%	1,869	2,000	0,131	0,404
		TERAMO	236.962	0,499%	106.251.316	0,557%	0,528%	2,006	2,000	-0,006	0,410
		PESCARA	240.977	0,507%	106.779.565	0,560%	0,533%	2,027	2,000	-0,027	0,414
		CHIETI	322.143	0,678%	103.580.407	0,543%	0,610%	2,320	2,000	-0,320	0,438
	ABRUZZO		1.052.094	**2,214%**	403.066.131	**2,114%**	2,164%	**8,222**	**8,000**		0,444
		CAMPOBASSO	193.391	0,407%	53.717.823	0,282%	0,344%	1,308	1,000	-0,308	0,452

		ISERNIA	74.951	0,158%	18.026.971	0,095%	0,126%	0,479	0,000	-0,479	0,465
	MOLISE		268.342	**0,565%**	71.744.794	**0,376%**	0,470%	**1,788**	**1,000**		0,471
		FOGGIA	539.843	1,136%	132.084.729	0,693%	0,914%	3,474	3,000	-0,474	0,479
		BARI	1.236.539	2,602%	442.623.629	2,321%	2,461%	9,353	9,000	-0,353	0,496
		TARANTO	463.102	0,974%	165.692.229	0,869%	0,922%	3,502	4,000	0,498	0,497
		BRINDISI	323.260	0,680%	96.558.512	0,506%	0,593%	2,254	2,000	-0,254	0,498
		LECCE	654.688	1,377%	189.368.091	0,993%	1,185%	4,504	5,000	0,496	
	PUGLIA		3.217.432	**6,769%**	1.026.327.190	**5,382%**	6,076%	**23,088**	**23,000**		
		POTENZA	320.353	0,674%	62.363.376	0,327%	0,501%	1,902	2,000	0,098	
		MATERA	163.920	0,345%	42.812.112	0,225%	0,285%	1,082	1,000	-0,082	
	BASILICATA		484.273	**1,019%**	105.175.488	**0,552%**	0,785%	**2,984**	**3,000**		
		COSENZA	591.268	1,244%	154.185.280	0,809%	1,026%	3,900	4,000	0,100	
		CATANZARO	300.721	0,633%	78.630.048	0,412%	0,523%	1,986	2,000	0,014	
		R. CALABRIA	446.461	0,939%	134.667.674	0,706%	0,823%	3,127	3,000	-0,127	
		CROTONE	131.911	0,278%	36.060.678	0,189%	0,233%	0,887	1,000	0,113	
		VIBO VALENTIA	137.377	0,289%	38.450.319	0,202%	0,245%	0,932	1,000	0,068	
	CALABRIA		1.607.738	**3,383%**	441.993.999	**2,318%**	2,850%	**10,831**	**11,000**		
ITALIA MER.			11.048.585	**23,246%**	3.883.598.167	**20,366%**	21,806%	**82,862**	**82,000**		
		TRAPANI	342.102	0,720%	99.098.525	0,520%	0,620%	2,355	2,000	-0,355	
		PALERMO	945.970	1,990%	367.255.054	1,926%	1,958%	7,441	7,000	-0,441	
		MESSINA	544.156	1,145%	201.896.608	1,059%	1,102%	4,187	4,000	-0,187	
		AGRIGENTO	365.817	0,770%	81.316.878	0,426%	0,598%	2,273	2,000	-0,273	
		CALTANISSETTA	216.687	0,456%	55.722.187	0,292%	0,374%	1,421	1,000	-0,421	
		ENNA	142.255	0,299%	27.904.720	0,146%	0,223%	0,847	1,000	0,153	
		CATANIA	847.679	1,783%	302.869.120	1,588%	1,686%	6,407	6,000	-0,407	
		RAGUSA	237.195	0,499%	95.149.774	0,499%	0,499%	1,896	2,000	0,104	
		SIRACUSA	318.382	0,670%	107.862.302	0,566%	0,618%	2,347	2,000	-0,347	
	SICILIA		3.960.243	**8,332%**	1.339.095.168	**7,022%**	7,677%	**29,173**	**27,000**		
		SASSARI	375.163	0,789%	124.354.677	0,652%	0,721%	2,739	3,000	0,261	
		NUORO	218.570	0,460%	46.590.399	0,244%	0,352%	1,338	1,000	-0,338	
		CAGLIARI	627.932	1,321%	233.894.298	1,227%	1,274%	4,841	5,000	0,159	
		ORISTANO	129.061	0,272%	36.020.452	0,189%	0,230%	0,875	1,000	0,125	
	SARDEGNA		1.350.726	**2,842%**	440.859.826	**2,312%**	2,577%	**9,792**	**10,000**		
ITALIA INS.			5.310.969	**11,174%**	1.779.954.994	**9,334%**	10,254%	**38,966**	**37,000**		
ITALIA			47.529.968	**100,000%**	19.069.022.436	**100,000%**	**100,000%**	**380,000**	**376,000**		

01A7758

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 2001.

Attuazione della direttiva della Commissione 2000/68/CE concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Bentazone» nell'allegato *I* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento della Commissione 3600/92 CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali è stato stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Germania, individuata come Paese relatore per la sostanza attiva «Bentazone», ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando la relativa relazione;

Considerato che tale relazione è stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente il riesame si è concluso il 13 luglio 2000;

Considerato, inoltre, che il comitato scientifico per le piante ha confermato che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, pur non presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono valutare il potenziale di lisciviazione della sostanza medesima nelle acque sotterranee e nelle coltivazioni di riso;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfano in generale le esigenze della direttiva;

Vista la direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Bentazone» nell'allegato *I* della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/68/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva «Bentazone» nell'allegato *I* del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1

1. La sostanza attiva BENTAZONE è iscritta, fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 31 gennaio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Bentazone».

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato al presente decreto, inviano al Ministero della sanità entro il 31 luglio 2001 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato *II* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato *II*.

3. Il Ministero della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Bentazone» non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonché quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva «Bentazone» presentano al Ministero della sanità, entro il 31 luglio 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato *III* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1° agosto 2005.

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Bentazone» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato *I* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato *III* del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato *I* del sopracitato decreto.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 1 della direttiva 91/414/CEE) è messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazioni, a seguito di specifica richiesta.

Art. 6.

1. È consentita fino al 31 gennaio 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° agosto 2001.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 313

ALLEGATO

Bentazone

1. Identità:

nome comune: «Bentazone»;

denominazione IUP AC: 3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3h)-one-2,2-diossido.

2. Condizioni particolari.

2.1. La purezza della sostanza attiva prodotta deve essere pari a 960 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato *VI*, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del bentazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.

01A7747

DECRETO 5 aprile 2001.

Provvedimento concernente la sostanza attiva «Permetrin».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 6, commi l e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo;

Vista la decisione della Commissione CE n. C(2000)4140 del 27 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del «Permetrin» come sostanza attiva nell'allegato *I* della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'art. 7, paragrafo 3-*bis*, lettera *b)*;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti «Permetrin», alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Il PERMETRIN non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato *I* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni per tutti gli usi dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, contenenti «Permetrin», sono revocate entro il 27 giugno 2001.

3. Le autorizzazioni per usi di prodotti fitosanitari contenenti «Permetrin» in piantine da silvicoltura sono revocate entro il 25 luglio 2003.

4. A decorrere dalla data del presente decreto non sono concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «Permetrin», salvo per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 1.

Art. 2.

1. Per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, è consentita fino al 31 marzo 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, comma 2, e fino al 31 ottobre 2003 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3.

2. È consentito fino al 31 maggio 2002 l'uso in campo dei prodotti di cui all'art. 1, comma 2, e fino al 31 dicembre 2003 l'uso in campo dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, da parte degli operatori, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Permetrin» sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 103

ALLEGATO 1

Prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva PERMETRIN

Num. Reg.	Prodotto	Data reg.r	Iimpresa
4075	AMBUSH	11/11/80	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
5375	PERMESIP	11/05/83	SIPCAM S.P.A.
5439	ACSIUS	14/07/83	SCAM S.R.L.
5552	ACSIUS 5	23/11/83	SCAM S.R.L.
5723	AMBUSH MG	27/01/84	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
5766	ORTOSISTEM	23/02/84	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
6102	PIRIPER	24/10/84	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
8006	CEREALI LIQUIDO	24/01/92	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
8007	ACTELLIC MIX	24/01/92	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
8122	GARBO	09/11/92	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
8574	PERTEC	03/12/94	TECOMAG S.R.L.
8583	PEGOT 5	03/12/94	TERRANALISI S.R.L.
8725	PERMET 5	27/02/95	TERRANALISI S.R.L.
9156	ORTAL EC	07/03/97	ITAL AGRO S.R.L.
9184	UNIVER	27/03/97	ITAL AGRO S.R.L.
9419	COSMO 5	05/11/97	CIFO S.P.A.
9421	RIMET 5	05/11/97	TERRANALISI S.R.L.
10007	PERMETRINA 7	09/04/99	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
10186	PERMIDRAL	03/11/99	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE
10257	BANG	10/01/00	SCAM S.R.L.
10266	DORITAL 2000	10/01/00	ITAL AGRO S.R.L.
10293	SIRENE CM	26/01/00	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10429	PERCIS	12/04/00	KOLLANT S.P.A.

01A7745

DECRETO 18 maggio 2001.

Attuazione della decisione della Commissione del 22 marzo 2001 concernente la non iscrizione della sostanza attiva «Zineb» nell'allegato *I* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo;

Vista la decisione della Commissione 2001/245/CE del 22 marzo 2001, relativa alla non iscrizione del «Zineb» come sostanza attiva nell'allegato *I* della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti «Zineb», alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva ZINEB non è iscritta nell'allegato *I* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Zineb», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

3. È consentita fino al 30 settembre 2001 la fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, comma 2.

4. È consentita fino al 31 maggio 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre è consentita fino al 31 luglio 2002 l'utilizzazione delle scorte medesime.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Zineb» sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi, dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 344

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ZINEB

	Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1)	2982	A 11 ANTICRITTOGAMICO	08/11/78	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
2)	1975	ACUPREX 80	09/12/75	DOW AGROSCIENCES B.V.
3)	2248	ACUPREX BLU	18/08/76	DOW AGROSCIENCES B.V.
4)	7743	ACUPRIZOLFO	23/03/89	ZOLFI VENTILATI MANNINO S.P.A.
5)	3893	AGRIBLU	20/12/80	AGRICHIMICA S.R.L.
6)	598	ALVED 70	05/09/72	TECNITERRA S.R.L.
7)	3950	AMITAN E AZZURRO	13/01/81	SIPCAM S.P.A.
8)	933	AMITAN E BIANCO	14/10/72	SIPCAM S.P.A.
9)	3996	AMITAN ES	12/11/80	SIPCAM S.P.A.
10)	3951	AMITAN P 10	29/11/80	SIPCAM S.P.A.
11)	3257	AMPELOSAN	10/10/79	DOW AGROSCIENCES B.V.
12)	3263	AMPELOSAN R	10/10/79	DOW AGROSCIENCES B.V.
13)	319	AMPELOSAN R BLU	05/08/71	DOW AGROSCIENCES B.V.
14)	3259	ANTIR	10/10/79	ISAGRO ITALIA S.R.L.
15)	4387	ANTIR AZZURRO	25/05/81	ISAGRO ITALIA S.R.L.
16)	269	APATON AZZURRO	01/09/72	TECNITERRA S.R.L.
17)	1970	APATON MICRONIZZATO	04/07/77	TECNITERRA S.R.L.
18)	268	APATON MICRONIZZATO BLU	01/09/72	TECNITERRA S.R.L.
19)	1952	APATON RAMATO	21/03/77	TECNITERRA S.R.L.
20)	266	APATON RAMATO BLU	19/09/72	TECNITERRA S.R.L.
21)	1489	AREB	08/07/76	TECNITERRA S.R.L.
22)	585	AREB BLU	12/09/72	TECNITERRA S.R.L.
23)	3212	ASPOR AS	01/08/79	ISAGRO S.P.A.
24)	3421	ASPOR C	29/11/79	ISAGRO ITALIA S.R.L.
25)	928	ASPOR U	23/08/72	ISAGRO ITALIA S.R.L.
26)	5692	BENRIK	12/01/84	NEW AGRI S.R.L.

	Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
27)	6165	BEZIN 80	31/01/85	EUROZOLFI S.R.L.
28)	4028	BLUTOX MICRONIZZATO	01/12/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
29)	4354	BORDIZENE	25/05/81	MONTECHIMICA PRODOTTI CHIMICI S.N.C.
30)	4867	CARBARAM Z	19/06/82	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
31)	6171	COMBIRAM	31/01/85	EUROZOLFI S.R.L.
32)	3253	CRIORAM	10/10/79	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
33)	4061	CRITTOX BLEU MICRONIZZATO	12/11/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
34)	4487	CRITTOX M 80	08/10/81	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
35)	7636	CRITTOX M.I.	21/12/88	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
36)	3720	CRITTOX MICRONIZZATO	16/09/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
37)	3769	CRITTOX P 10	13/06/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
38)	173	CRITTOX P 10 M	17/06/71	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
39)	3776	CRITTOX P 20	13/06/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
40)	3546	CRITTOZEB 4/40 COMBI	20/02/80	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
41)	3544	CRITTOZEB 7/64	20/02/80	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
42)	179	CUPERSCAM	20/11/71	SCAM S.R.L.
43)	8350	CUPERSCAM PASTA	14/07/93	SCAM S.R.L.
44)	3325	CUPRASOL Z	23/10/79	BASF AGRO S.P.A.
45)	4519	CUPRAZIN 30-16	22/10/81	AGROSOL S.R.L.
46)	3301	CUPROCYANEB	30/05/80	BASF AGRO S.P.A.
47)	184	CUPROSCAM BLEU	20/11/71	SCAM S.R.L.
48)	237	CUPROSPOR Z 80 BLEU	12/03/73	SIVAM S.P.A.

	Nr. Reg.	**Prodotto**	**Data reg.**	**Impresa**
49)	1898	CUPROSPOR Z 95 BIANCO	18/08/76	SIVAM S.P.A.
50)	180	CUPROSSIL 8	20/11/71	SCAM S.R.L.
51)	3299	CUPROVITAM	10/10/79	ISAGRO ITALIA S.R.L.
52)	3342	CUPROVITAM BLU	07/01/80	ISAGRO S.P.A.
53)	3529	CUPROZIN	10/03/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
54)	3270	CUPZIN 60	10/10/79	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.
55)	3925	CURZATE Z	16/10/80	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
56)	3531	CURZATE ZIN	20/02/80	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
57)	7616	CU-ZETA	14/12/88	CIFO S.P.A.
58)	3966	CUZIN	20/12/80	SCAM S.R.L.
59)	3921	CYANEB AZZURRO	13/10/80	BASF AGRO S.P.A.
60)	3922	CYANEB M	16/10/80	BASF AGRO S.P.A.
61)	4111	DITHANE BLEU	13/01/81	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.
62)	3246	DITIAMINA	10/10/79	ISAGRO S.P.A.
63)	3916	DITIAMINA AZZURRA	16/10/80	ISAGRO S.P.A.
64)	1515	DUASIL	10/06/74	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
65)	4096	DUE ZETA	09/12/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
66)	3179	DUE ZETA S	10/10/79	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
67)	1161	ENOCOMPLEX ZRZ	14/01/74	EMME ITALIA S.R.L.
68)	1549	ENOCUR	17/04/74	SIPCAM S.P.A.
69)	1158	ENOZIN 80 BLEU	28/05/74	EMME ITALIA S.R.L.
70)	6621	ERREZETA SEI	26/02/86	SOLFOCHIMICA S.A.S. DI INCARDONA LEONARDO MAURIZIO
71)	1376	ETAZIN	06/12/73	TERRANALISI S.R.L.
72)	742	ETAZIN 80	15/04/72	TERRANALISI S.R.L.
73)	4005	ETAZIN C 80	11/11/80	TERRANALISI S.R.L.
74)	3304	ETAZIN R	07/01/80	TERRANALISI S.R.L.

	Nr. Reg.	**Prodotto**	**Data reg.**	**Impresa**
75)	3273	ETAZIN R BLU	25/10/79	TERRANALISI S.R.L.
76)	4277	FITODITH 80	19/03/81	CHIMIBERG S.R.L.
77)	5610	FLORVITA FUNGICIDA	16/12/83	SIPCAM S.P.A.
78)	4904	FUNGHITAN	08/09/82	GUABER S.P.A.
79)	3764	FUNGHITAN 3	16/06/80	GUABER S.P.A.
80)	3809	FUNGIZIN 80	10/09/80	SIVAM S.P.A.
81)	5997	GALBEN Z 8 65 BLU	21/06/84	ISAGRO S.P.A.
82)	4340	LEVEN	25/05/81	AGRICHIMICA S.R.L.
83)	6232	LEVEN ZOLFO	13/03/85	AGRICHIMICA S.R.L.
84)	962	LONACOL	19/09/72	BAYER S.P.A.
85)	961	LONACOL BLU	29/09/72	BAYER S.P.A.
86)	2987	LONACOL RAMATO BLU	22/12/78	BAYER S.P.A.
87)	1984	MAN Z-R	30/03/76	CHEMIA S.P.A.
88)	1932	MANZIB K	22/12/75	CHEMIA S.P.A.
89)	2530	MICEB BLU M	13/04/77	SIPCAM S.P.A.
90)	3820	MICERAM E BLU	13/09/80	SIPCAM S.P.A.
91)	2552	MICERAM M	24/06/77	SIPCAM S.P.A.
92)	3349	MICERAM MZ	23/10/79	SIPCAM S.P.A.
93)	1420	MICEVIT P	23/01/74	SIPCAM S.P.A.
94)	4183	MICROPOLVERE CZS	13/01/81	SARIAF S.P.A.
95)	4676	MICRO-THIOZIN PB	25/02/82	AGROSOL S.R.L.
96)	736	MICROZIDINA	03/10/72	CHEMIA S.P.A.
97)	735	MICROZINEB	03/10/72	CHEMIA S.P.A.
98)	1953	MICROZINEB SB	23/12/78	CHEMIA S.P.A.
99)	4110	MYCOTOX	09/12/80	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
100)	4016	NICOTAN C	29/11/80	SIPCAM S.P.A.
101)	4336	PERENOT-VITE	25/05/81	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.
102)	3200	PERVIT	07/07/79	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
103)	759	PERVIT BLEU	14/02/77	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
104)	3321	PHYTOX RAME BLU	10/10/79	CHIMIBERG S.R.L.

	Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
105)	1319	POLTIGLIA Z 50	20/10/73	MANICA S.P.A.
106)	1320	POLTIGLIA Z7	20/10/73	MANICA S.P.A.
107)	4188	POMAVIT	17/02/81	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
108)	3404	RAMATO P1	29/11/79	ISAGRO S.P.A.
109)	2713	RAMATO P1 NON COLORATO	21/02/78	ISAGRO S.P.A.
110)	3395	RAMATO P2	07/01/80	ISAGRO S.P.A.
111)	1938	RAMATO P3	05/11/75	ISAGRO S.P.A.
112)	1402	RAMEDIT 20	05/10/73	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
113)	3251	RAMEDIT 40	25/09/79	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
114)	1349	RAMEDIT T	05/10/73	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
115)	3528	RAMEZIN	10/03/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
116)	6991	RAMEZIN CHIARO	04/03/87	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
117)	4652	RAMEZINEB AGRICO	05/02/82	AGRICO S.R.L.
118)	1471	RAMICEN BLU	24/01/74	SIPCAM S.P.A.
119)	2531	RAMICEN M	13/04/77	SIPCAM S.P.A.
120)	2553	RAMICEN MZ	23/06/77	SIPCAM S.P.A.
121)	2749	RAMSIL	05/06/79	S.I.A.P.A. S.R.L.
122)	3271	S RAMEDIT	04/04/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
123)	1190	SEGRENE 408	13/02/73	TECNITERRA S.R.L.
124)	1632	SEGRENE BLU	05/04/76	TECNITERRA S.R.L.
125)	4095	SELENE	20/12/80	SCAM S.R.L.
126)	647	SELENE A-80	16/02/72	SCAM S.R.L.
127)	4060	SELENE B/A	10/12/80	SCAM S.R.L.
128)	646	SELENE B/A 80	10/11/76	AGRIFARMAX DI R. BELLONI
129)	645	SELENE B-80	29/05/72	SCAM S.R.L.
130)	4189	SELEVIT B	17/02/81	EUROZOLFI S.R.L.

	Nr. Reg.	**Prodotto**	**Data reg.**	**Impresa**
131)	4187	SELEVIT PS	17/02/81	EUROZOLFI S.R.L.
132)	4348	SEZIN 80	25/05/81	SEPRAN S.A.S. DI BISIN ROMANO & C.
133)	4339	SEZIN 80 BLU	25/05/81	SEPRAN S.A.S. DI BISIN ROMANO & C.
134)	4338	SEZIN R BLU	25/05/81	SEPRAN S.A.S. DI BISIN ROMANO & C.
135)	3123	SILCRIT P	25/05/79	S.I.A.P.A. S.R.L.
136)	429	SILRAM	22/11/71	S.I.A.P.A. S.R.L.
137)	994	SILRAM 40	01/09/72	S.I.A.P.A. S.R.L.
138)	433	SILZIN	22/11/71	S.I.A.P.A. S.R.L.
139)	3145	SILZIN 80	25/05/79	S.I.A.P.A. S.R.L.
140)	432	SILZIN B	22/11/71	S.I.A.P.A. S.R.L.
141)	2607	SILZIN BLU	04/07/77	S.I.A.P.A. S.R.L.
142)	436	SILZIN BS	22/11/71	S.I.A.P.A. S.R.L.
143)	2747	SILZIN MICRONIZZATO	04/06/79	S.I.A.P.A. S.R.L.
144)	2536	SILZIN P 10 M	12/04/77	S.I.A.P.A. S.R.L.
145)	2661	SILZIN P 20	18/10/77	S.I.A.P.A. S.R.L.
146)	6994	SOFIZIN 80	04/03/87	EUROZOLFI S.R.L.
147)	2567	SOLFRAME MZ	16/06/77	SIPCAM S.P.A.
148)	5617	SOLMICENE SZ	06/12/83	SIPCAM S.P.A.
149)	1954	SOLVITENE M	05/05/75	SIPCAM S.P.A.
150)	3949	SOLVITENE P	20/12/80	SIPCAM S.P.A.
151)	3952	SOLVITENE S	09/12/80	SIPCAM S.P.A.
152)	4455	STIZENE BLU	01/10/81	AGROSOL S.R.L.
153)	4394	SULFOZIN	25/05/81	SO.CHI.MED S.R.L.
154)	6474	TAIREL Z 8-65 BLU	12/09/85	ISAGRO S.P.A.
155)	4484	THIOZIN-STI 50	06/10/81	AGROSOL S.R.L.
156)	669	TIAZIN	16/02/72	ISAGRO S.P.A.
157)	668	TIAZIN BLU	23/08/72	ISAGRO S.P.A.
158)	1944	TIEZENE	05/11/75	ISAGRO S.P.A.

	Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
159)	3300	TIEZINA S	20/10/79	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
160)	7742	TIOBLU	23/03/89	ZOLFI VENTILATI MANNINO S.P.A.
161)	141	TIOCOMPLEX	17/09/71	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
162)	812	TIOCOMPLEX S	16/03/72	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
163)	4380	TIOCUZIN PS 56	12/09/81	SO.CHI.MED S.R.L.
164)	3994	TIODITAM	12/11/80	SARIAF S.P.A.
165)	311	TIONEB	12/09/72	TECNITERRA S.R.L.
166)	308	TIONEB BLU	12/09/72	TECNITERRA S.R.L.
167)	231	TIOZINEB	09/05/72	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
168)	310	TRICARBASUL	16/02/72	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L.
169)	3341	UTAZIN S CAFFARO	20/11/79	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
170)	3311	VIEM	22/10/79	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
171)	4218	VITAM	17/02/81	SARIAF S.P.A.
172)	4112	VITAM AZZURRO	10/12/80	SARIAF S.P.A.
173)	4134	VITAM SARIAF	20/12/80	SARIAF S.P.A.
174)	3181	VITAR	14/01/80	BASF AGRO S.P.A.
175)	4169	VITENE BIANCO	17/02/81	SIPCAM S.P.A.
176)	1956	VITENE M	05/05/75	SIPCAM S.P.A.
177)	4173	VITENE M BLU	20/12/80	SIPCAM S.P.A.
178)	4064	VITENE S BLU	10/12/80	SIPCAM S.P.A.
179)	3953	VITEX MARCA AZZURRA MICRONIZZATO	16/10/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
180)	3874	VITEX MARCA BIANCA	03/10/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
181)	4009	VITEX MARCA BIANCA MICRONIZZATA	01/12/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.

	Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
182)	816	VONDEB 75% WP BIANCO	05/09/72	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L.
183)	815	VONDEB 75% WP BLU	05/09/72	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L.
184)	4839	ZANTIR	21/06/82	ISAGRO S.P.A.
185)	4838	ZANTIR AZZURRO	21/06/82	ISAGRO S.P.A.
186)	1581	ZETARAM	30/04/74	SIPCAM S.P.A.
187)	2398	ZETARAM MZ	23/06/77	SIPCAM S.P.A.
188)	1580	ZETARAM S	17/04/74	SIPCAM S.P.A.
189)	4185	ZIMANEB 5	17/02/81	CIFO S.P.A.
190)	4186	ZIMANEB 60	17/02/81	GUABER S.P.A.
191)	1645	ZIMANEB 80	26/06/74	FEDIS S.R.L.
192)	3839	ZIMASOL	19/06/80	GUABER S.P.A.
193)	6996	ZINCUPRO	04/03/87	EUROZOLFI S.R.L.
194)	135	ZINEB 80	19/09/72	AGRICHIMICA S.R.L.
195)	6341	ZINEB 80	24/04/85	PAVONI & C. S.p.A.
196)	5027	ZINEB 8O	05/11/82	AGRICO S.R.L.
197)	5614	ZINEB BLU	28/12/83	AGRICO S.R.L.
198)	3274	ZINEB CIBA	07/01/80	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
199)	3191	ZINEBANE	28/06/79	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
200)	3381	ZINEBINA 80 CAFFARO MICRONIZZATA	26/10/79	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
201)	1503	ZINECUPRYL	02/05/74	TERRANALISI S.R.L.
202)	3315	ZINENE	20/11/79	CHEMIA S.P.A.
203)	833	ZINENE 80	30/05/72	CHEMIA S.P.A.
204)	5852	ZINESPOR	25/04/84	NEW AGRI S.R.L.
205)	3353	ZINEVIT	26/10/79	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
206)	4057	ZINEZIR	01/12/80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.
207)	3332	ZIN-RAM	25/10/79	CHEMIA S.P.A.

	Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
208)	6620	ZOLFO ZINEB 35/10	26/02/86	SOLFOCHIMICA S.A.S. DI INCARDONA LEONARDO MAURIZIO
209)	6649	ZOLFO ZINEB 60/4	18/03/86	SOLFOCHIMICA S.A.S. DI INCARDONA LEONARDO MAURIZIO
210)	6679	ZOLFO ZINEB 85/4,8	24/04/86	SOLFOCHIMICA S.A.S. DI INCARDONA LEONARDO MAURIZIO
211)	1372	ZR	06/12/73	SIPCAM S.P.A.
212)	3364	ZR E. BLU	14/01/80	SIPCAM S.P.A.
213)	2325	ZR M	23/11/78	SIPCAM S.P.A.
214)	3997	ZYNTEB	12/11/80	SCAM S.R.L.
215)	653	ZYNTEB BLU	22/08/72	SCAM S.R.L.

01A7746

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 giugno 2001.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».

II DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino»;

Visti i decreti dell'11 settembre 1976 e 1° ottobre 1987 che hanno modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» formulati dal Comitato stesso nella seduta del 15 febbraio 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, e successive modifiche è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine controllata «Bardolino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BARDOLINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bardolino» è riservata ai vini «Bardolino», «Bardolino» classico, «Bardolino» chiaretto, «Bardolino» chiaretto classico, «Bardolino» chiaretto spumante, «Bardolino» novello e «Bardolino» novello classico che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

1. Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65% è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;

2. Rondinella 10-40%;

3. Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno.

I vigneti già iscritti al relativo albo alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini «Bardolino».

Art. 3.

a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del «Gabanet» toccando le località Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla località scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.

Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle località Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a località Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla località Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.

Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.

Più specificatamente il percorso della linea di quota 500 è il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimità della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della località Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto, sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla località Canal.

Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo;

b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» designabili con la specificazione aggiuntiva «Classico», già riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.

Tale zona è così delimitata:

a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.

Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (q. 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.

Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, q. 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Colà.

Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.

Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale pergolotta inclinata unilaterale aperta.

La densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale potatura a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 80 mila gemme per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura e tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa masima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata a detto limite purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto dell'art. 10, lettera *c)*, della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono assicurare un titolo alcolico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

I vigneti iscritti agli albi della denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore sono idonei anche per produrre vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Le unità vitate omogenee coltivate con la varietà Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot e Cabernet Sauvigon, iscritti all'albo del vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» e «Bardolino» classico, sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e darne comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *a)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, qualora la situazione di produzione o di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo le opportune modalità di controllo, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi, alla zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *a)*.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Qualora, le uve di cui all'art. 2, vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, è concesso al vino, ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione «Chiaretto».

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore prima dell'immissione al consumo può essere designato come vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» sempreché il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alla variazione di designazione di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite dei mosti e dei vini di che trattasi e la loro collocazione e darne comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.

L'uso della specificazione «classico» in aggiunta della denominazione di origine controllata «Bardolino», è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all'interno del territorio della zona di origine più antica, indicata al precedente art. 3, lettera *b).*

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», a condizione che:

1. dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2. in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamemte iscritti all'albo dei vigneti.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata.

La denominazione di origine controllata «Bardolino» può essere utilizzata per designare il vino spumante «chiaretto» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut.

Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio delle province di Verona, Treviso, Asti e Brescia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché prodotto con l'85% di uva a macerazione carbonica.

È ammesa la correzione con mosti concentrati ottenuti, da uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

I vini della denominazione di origine controllata, di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bardolino» e «Bardolino» classico:

colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico con leggero profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;

«Bardolino» chiaretto e «Bardolino» chiaretto classico:

colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico fruttato con leggero profumo delicato;

sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo, talvolta leggermente vivace;

titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;

«Bardolino» chiaretto spumante:

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico con leggero profumo delicato;

sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 6 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 15 g/l;

«Bardolino» novello e «Bardolino» novello classico:

colore: rosso rubino chiaro;

odore: caratteristico intenso fruttato;

sapore: asciutto morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente frizzante vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 2 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra» «fine» «scelto» e «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Per il vino denominazione di origine controllata «Bardolino», designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: «classico», «chiaretto», «chiaretto classico», «novello» e «novello classico», deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» immessi al consumo fino a litri 5, devono utilizzare unicamente contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: «classico», «chiaretto classico», «novello» e «novello classico» è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi fino a litri 5 chiuse con tappo raso, bocca in sughero o altri materiali consentiti; tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» immessi al consumo in bottiglie chiuse con tappo in sughero raso bocca o altri materiali consentiti, è autorizzato l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

01A7529

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 marzo 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della «Ferrari campioni del mondo Formula 1-2000», nel valore di L. 5000 - € 2,58, raccolto in un foglietto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (Norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997, il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della «Ferrari campioni del mondo di Formula 1-2000»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo della «Ferrari campioni del mondo di Formula 1-2000», nel valore di L. 5.000 - € 2,58, raccolto in un foglietto.

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta del francobollo: mm 40×30; formato stampa del francobollo: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; formato carta del foglietto: cm 11×8; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari.

La vignetta del francobollo raffigura la vettura Ferrari F1-2000, vincitrice del gran premio di Formula 1 dell'anno 2000, posta sulla caratteristica bandiera a scacchi che segnala il traguardo, idealmente trasformata in pista. Completano il francobollo la leggenda «FERRARI CAMPIONI DEL MONDO FORMULA 1-2000», la scritta «ITALIA» ed il valore «5.000» «€ 2,58».

Il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto in basso al centro del foglietto. Fuori dal riquadro, sullo sfondo è raffigurato parte del cavallino rampante e in alto a destra è riprodotto il logo della Ferrari campioni del mondo 2000. A sinistra e in basso del foglietto è riportata una cornice, delimitata internamente da una linea verde, realizzata con i motivi grafici della bandiera a scacchi ed il colore rosso che, sul margine inferiore, si propone come ideale podio su cui è posizionato il francobollo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il Provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A7585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del primo ufficio di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del primo ufficio di Brescia nel giorno 29 maggio 2001, a seguito dell'inaugurazione del nuovo ufficio locale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del primo ufficio di Brescia nel giorno 29 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7581

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del secondo ufficio di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del secondo ufficio di Brescia nel giorno 29 maggio 2001, a seguito dell'inaugurazione del nuovo ufficio locale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del secondo ufficio di Brescia nel giorno 29 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001, Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 374, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Alberto De Mauro, è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 20 dicembre 2000.

01A7752

Nomina del commissario del Governo nella regione Campania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001, Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 376, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Carlo Ferrigno, è stato nominato commissario del Governo nella regione Campania, a decorrere dal 1º dicembre 2000.

01A7753

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8545
Yen giapponese	107,28
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,60520
Corona svedese	9,2882
Franco svizzero	1,5238
Corona islandese	87,45
Corona norvegese	7,9455
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57366
Corona ceca	33,902
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,15
Litas lituano	3,4117
Lat lettone	0,5438
Lira maltese	0,3957
Zloty polacco	3,6913
Leu romeno	25003
Tallero sloveno	218,6537
Corona slovacca	42,561
Lira turca	1120100
Dollaro australiano	1,6740
Dollaro canadese	1,2980
Dollaro di Hong Kong	6,6650
Dollaro neozelandese	2,0980
Dollaro di Singapore	1,5672
Won sudcoreano	1108,71
Rand sudafricano	7,0133

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7846

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della «Banca di credito cooperativo di Cervino e Durazzano, società cooperativa a responsabilità limitata», in Cervino.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 giugno 2001, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Cervino e Durazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Cervino (Caserta), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

01A7618

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decisione della Commissione europea che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liprolog - Insulina Lispro», rilasciata con procedura centralizzata, non commercializzata in Italia.

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(2000) 519 del 13 marzo 2001 è stato revocata, su richiesta del titolare Eli Lilly and Company Limited (Gran Bretagna), l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano LIPROLOG - INSULINA LISPRO rilasciata ai sensi del registro CEE 2309/93 nelle seguenti confezioni, non commercializzato in Italia:

EU/1/97/038/001 - 100 U/ml - soluzione per uso iniettabile 5 cartucce da 1,5 ml - intramuscolare o sottocutaneo;

EU/1/97/038/002 - 100 U/ml - soluzione per uso iniettabile - 1 fiala da 10 ml - intramuscolare o sottocutaneo;

EU/1/97/038/003 - 40 U/ml - soluzione per uso iniettabile - 1 fiala da 10 ml - intramuscolare o sottocutaneo.

01A7580

Decisione della Commissione europea che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rotashield», rilasciata con procedura centralizzata.

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(2000) 84 del 22 gennaio 2001 è stata revocata, su richiesta del titolare Wyeth-Lederle Vaccines S.A. (Belgio), l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ROTASHIELD, rilasciata ai sensi del registro CEE 2309/93, nelle confezioni sottoindicate: n. EU/1/99/105/001 - Polvere e solvente per sospensione orale 1 flacone + 1 fiala 2,5 ml - A.I.C. n. 034428019.

01A7579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equalan»

Provvedimento n. 120 del 13 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EQUALAN (ivermectina) pasta per uso orale, per equini, nella confezione siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 100196017 - 40 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 100196029.

Titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto l'estensione delle indicazioni terapeutiche così come riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equalan», pasta per uso orale.

Provvedimento n. 121 del 13 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EQUALAN (ivermectina) pasta per uso orale, per equini, nella confezione siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 100196017 - 40 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 100196029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: aggiornamento della descrizione del meccanismo di azione dell'ivermectina.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterniario indicata in oggetto, l'aggiornamento della descrizione del meccanismo di azione dell'ivermectina.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emosint»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 379 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale EMOSINT:

10 fiale 4 mcg/0,5 ml - A.I.C. n. 027665013;
10 fiale 20 mcg/1 ml - A.I.C. n. 027665025;
10 fiale 40 mcg/1 ml - A.I.C. n. 027665037.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Emosint», 10 fiale 4 mcg/0,5 ml A.I.C. n. 027665013 «Emosint», 10 fiale 20 mcg/1 ml A.I.C n. 027665025 «Emosint», 10 flale 40 mcg/1 ml A.I.C n. 027665037, prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 936 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2001.

01A7419

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di uno dei componenti il comitato di sorveglianza della Professione e finanza S.I.M. per azioni, in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 giugno 2001, ha nominato in sostituzione del prof. avv. Enrico Gabrielli il sig. prof. avv. Nicola Corbo componente del comitato di sorveglianza della Professione e finanza S.I.M. per azioni, con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1996.

Restano ferme le altre nomine disposte con il provvedimento della Banca d'Italia del 26 novembre 1996.

01A7617

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Cervino e Durazzano società cooperativa a responsabilità limitata», in Cervino.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 giogno 2001, ha nominato il signor rag. Maurizio de Marchis commissario straordinario ed i signori rag. Francesco Celi, dott. Giuseppe Righi e prof. avv. Salvatore Sica componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cervino (Caserta), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 giugno 2001.

01A7619

AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Proroga del termine di presentazione delle domande riguardanti il disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo, prodotte in Italia nel 2000.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 2000, di cui all'art. 1 dell'apposito disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 145 del 25 giugno u.s., è prorogato al 30 luglio 2001.

01A7606

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 174, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonché i ricorsi amministrativi in materia di trasporti.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001).

All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte in cui è inserito l'art. 1-*bis*, comma 7, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dove è scritto: «*a)* i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e altre regioni viciniori,» leggasi: «*a)* i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e *di* altre regioni viciniori:».

01A7718

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 2001).

All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. A *decorre* dalla data di costituzione delle strutture ...», leggasi: «1. A *decorrere* dalla data di costituzione delle strutture ...».

01A7719

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651159/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 9 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77